N. della T.D.C.	Prodotti	Origine
28.39 B VII	Altri nitrati	Polonia
ex 29.36	Solfammidi diverse dalle combinazioni della paraamminobenzensolfammide con eterocicli	Polonia
29.38 B III e IV	Vitamina C; altre vitamine	Ungheria
29.39 D I	Cortisone, idrocortisone e loro acetati; deidrocortisone, 1,2 — deidro-idrocortisone	Polonia
ex 69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati nè smaltati, in materie ceramiche diverse dalla terra comune	Cecoslovacchia
84.06 E II	Parti e pezzi staccati di motori diversi da quelli per aerodine	Cecoslovacchia
ex 84.45 C V	Fresatrici	Cecoslovacchia
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi	Cecoslovacchia
ex 93.04 A	Fucili e carabine da caccia e da tiro	Cecoslovacchia

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata al 31 gennaio 1965.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1964

relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana (seta e cascami di seta)

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(64/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 115 e 226,

Visto il protocollo n. VIII, per la seta, allegato all'Accordo del 2 marzo 1960, riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, protocollo che ha stabilito la sospensione

del dazio doganale iscritto nella tariffa doganale comune per la seta greggia e ha espresso parere favorevole per l'applicazione dell'articolo 226 del Trattato a favore della Repubblica italiana per i prodotti rientranti nel capitolo 50 della tariffa doganale comune, per i quali tale misura apparisse necessaria (1),

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (2),

Vista la decisione del 15 maggio 1962 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio, relativa all'acceleramento complementare del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato (3),

Vista la propria decisione del 28 febbraio 1962 relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana (seta e cascami di seta) per un periodo di un anno (4),

Vista la propria decisione del 20 marzo 1963, relativa all'autorizzazione accordata alla Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per alcuni prodotti del capitolo 50 della tariffa doganale italiana (seta e cascami di seta) (5),

Vista la lettera del 24 febbraio 1964, con la quale la Repubblica italiana ha domandato alla Commissione la proroga delle misure considerate nella soprammenzionata decisione del 20 marzo 1963,

Considerando che è in corso la razionalizzazione della cultura del gelso e dell'allevamento dei bachi da seta, che, in particolare, tale razionalizzazione è stimolata da interventi finanziari del Governo italiano per la coltura dei gelsi in pieno campo per gli allevamenti collettivi del baco da seta fino alla terza età, per la garanzia di un prezzo minimo dei bozzoli;

Considerando che fino a quando non sarà realizzata una completa razionalizzazione nei settori della coltura del gelso e dell'allevamento dei bachi da seta, non si potranno avere variazioni essenziali del livello del prezzo della seta greggia italiana;

Considerando, tuttavia, che la razionalizzazione di già effettuata nel settore della filatura della seta può avere conseguenze sul prezzo della seta italiana, e che in effetti l'aumento dei prezzi è stato meno forte in Italia che sul mercato internazionale;

Considerando che nel 1963, il prezzo italiano della seta greggia è stato in media di 11.300 lit/kg, mentre il prezzo giapponese franco utilizzatore italiano di 9.850 lit/kg, per qualità comparabili di seta, con una differenza, quindi, del 14,7 % circa rispetto al prezzo giapponese; che tale percentuale, inferiore a quella calcolata per gli anni precedenti, è dovuta all'aumento dei prezzi sul mercato giapponese, più forte che sul mercato italiano;

Considerando che le aliquote dei dazi doganali della Repubblica italiana applicabili alla seta greggia alla data del 2 marzo 1960, sono inferiori alla differenza dei prezzi sopramenzionati; che, in tali condizioni, rimangono validi i motivi esposti nella decisione della Commissione del 28 febbraio 1962, a favore dell'applicazione di misure di salvaguardia per i bozzoli di bachi da seta, per la seta greggia, per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, crudi (voce della tariffa doganale italiana 50.04 A) e per il pelo di Messina;

Considerando che, per ciò che concerne i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, non crudi (voce della tariffa doganale italiana 50.04 B) e i filati di seta preparati per la vendita al minuto, il più alto costo della seta greggia impiegata dai produttori italiani, in rapporto al prezzo d'importazione di tali filati (prezzi ottenuti sulla base del prezzo mondiale della seta greggia aumentato del valore aggiunto dovuto all'attività trasformatrice) determina attualmente i seguenti livelli della protezione necessaria:

— filati di seta non preparati per la vendita al minuto, non crudi: 11,1 %

— filati di seta preparati per la vendita al minuto: 9,5 %;

che il ravvicinamento dei dazi italiani a quelli della tariffa doganale comune determina per questi due prodotti un dazio doganale che è per uno inferiore e per l'altro superiore alla protezione necessaria; che conviene, nel primo caso autorizzare la Repubblica italiana ad applicare, nei riguardi dei paesi terzi un dazio doganale che assicuri una certa preferenza comunitaria;

Considerando che per ciò che concerne i tessuti di seta il più alto costo della seta greggia impiegata dai produttori italiani in rapporto ai prezzi d'importazione di tali tessuti (prezzi ottenuti sulla base del prezzo mondiale della seta greggia, aumentato del valore aggiunto dovuto all'attività trasformatrice), determina attualmente i seguenti livelli di protezione necessaria, secondo i diversi tipi di tessuto:

(1) GU n. 80 C del 20. 12. 1960, pag. 1855/60.
(2) GU n. 58 del 12. 9. 1960, pag. 1217/60.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1284/62.
(4) GU n. 33 del 4. 5. 1962, pag. 1092/62.
(5) GU n. 53 del 5. 5. 1963, pag. 1085/63.

	100 % seta
Tessuto greggio (90 cm — 75 gr di seta)	9,5 %
Tessuto tinto in pezza (90 cm — 75 gr di seta)	7,6 %
Tessuto tinto in filo (90 cm — 75 gr di seta)	6,8 %
Tessuto stampato e tessuto graticolato (90 cm — 75 gr di seta)	5,6 %
Tessuto operato (90 cm — 100 gr di seta)	6,5 %

Considerando che l'autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia non può essere accordata se non nei limiti e nei termini strettamente necessari per consentire alla Repubblica italiana di riequilibrare la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune; che pare pertanto opportuno limitare la validità della presente decisione al periodo di un anno, salvo eventuale modifica o proroga; che tale proroga dovrà necessariamente dipendere dalla constatazione di un effettivo progresso nella realizzazione del programma di risanamento,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono prorogate fino al 28 febbraio 1965 le disposizioni degli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 28 febbraio 1962 che accordano alla Repubblica italiana misure di salvaguardia, nei riguardi limitatamente dei bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (voce della tariffa doganale italiana 50.01), della seta greggia non torta (voce della tariffa doganale italiana 50.02), dei filati di seta non preparati per la vendita al minuto crudi (voce della tariffa doganale italiana 50.04 A), del pelo di Messina (crine di Firenze) e delle imitazioni del catgut preparate con fili di seta (voce della tariffa doganale italiana 50.08).

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata a mantenere fino al 28 febbraio 1965 i dazi doganali seguenti:

11,1 % nei confronti degli Stati membri e 12,6 % nei confronti dei paesi terzi per i filati di seta non preparati per la vendita al minuto, non crudi (voce della tariffa doganale italiana 50.04 B)

9,5 % nei confronti degli Stati membri per i filati di seta preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale italiana 50.07 A).

Articolo 3

La Repubblica italiana è autorizzata fino al 28 febbraio 1965 ad applicare nei confronti degli Stati membri per i tessuti di seta pura almeno per la totalità della trama e dell'ordito, (all'esclusione quindi di altre fibre e della borra di seta) della voce 50.09 della tariffa doganale italiana, i seguenti dazi doganali:

Tessuto greggio	9,5 %
Tessuto tinto in pezza	7,6 %
Tessuto tinto in filo	6,8 %
Tessuto stampato e tessuto graticolato	5,6 %
Tessuto operato	6,5 %

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1964.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN